



Protocollo d'intesa tra Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino e Agenzia Piemonte Lavoro

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino (di seguito anche l'Ordine), C.F. 80089290011 con sede legale in Torino (TO), Via Giovanni Giolitti,1 rappresentato dal Presidente pro-tempore Prof. Ing. Giuseppe Andrea Ferro, nato a Catania il 20/07/1964 domiciliato, ai fini del presente accordo, presso la sede dell'Ordine ed autorizzato alla stipula del presente atto,

e

Agenzia Piemonte Lavoro (di seguito anche "APL"), C.F. 97595380011, con sede legale in Torino, Via Avogadro, 30, rappresentata dal Direttore Federica Deyme, nata a Torino l'11 marzo 1974, domiciliata, ai fini del presente accordo, presso la sede dell'Ente ed autorizzata alla stipula del presente atto da Agenzia Piemonte Lavoro;

congiuntamente anche indicati come "Parti"

Premesso che

- l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino è Ente pubblico posto "sotto l'alta vigilanza del Ministero della Giustizia", la cui funzione principale consiste nel garantire il cittadino circa la professionalità e la competenza dei professionisti che svolgono attività dedicate nel campo della tecnica, della salute, della legge. I relativi compiti istituzionali sono individuati dalla legge e in particolare dalla Legge 24 giugno 1923, n. 1395, dal Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, dal Decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169;
- l'Ordine, nello svolgimento della propria attività a supporto della Categoria e a tutela dell'interesse e della fede pubblica, ritiene imprescindibile il virtuoso raccordo, sul territorio, tra Istituzioni ed Enti, animato da spirito di collaborazione e sinergia nonché dalla fattiva volontà di socializzare progetti ed iniziative di trasversale interesse, ottimizzando così attività e risorse;
- Agenzia Piemonte Lavoro è l'Ente strumentale della Regione Piemonte che eroga i servizi e le misure di politica attiva del lavoro attraverso i Centri per l'impiego, partecipa attivamente a diversi progetti ed iniziative volti a rafforzare l'inclusione socio-lavorativa dei cittadini e, anche attraverso la costruzione di partenariati territoriali, favorisce la costruzione di risposte integrate ai fabbisogni multidimensionali di quei cittadini che necessitano di un supporto per inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro;
- Agenzia Piemonte Lavoro, anche in raccordo con le misure di programmazione del PR FSE+ 2021-2027 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 della L.R. 23/2015 e definito dalla convenzione di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 150/2015, assicura l'erogazione dei servizi e delle misure di

- politica attiva del lavoro nonché dei servizi per il collocamento mirato dei disabili e realizza l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative;
- Agenzia Piemonte Lavoro e i Centri per l'impiego supportano la Regione Piemonte nel coordinamento delle diverse azioni di orientamento, realizzate sui territori, finalizzate al successo formativo e al miglioramento dell'occupabilità delle persone in collaborazione con le scuole, le Università e altri soggetti pubblico-privati;
 - Agenzia Piemonte Lavoro, anche per il tramite dei Centri per l'impiego, stipula convenzioni e accordi con stakeholder, Istituzioni ed Enti regionali, provinciali, territoriali e con altri organismi pubblici o privati, supportando, su richiesta, i partner di queste collaborazioni e le loro associazioni per la progettazione e realizzazione di programmi e di interventi inerenti alle politiche attive del lavoro;
 - nel corso degli ultimi anni, grazie al servizio centrale Alte Professionalità e Grandi Reclutamenti, che supporta i Centri per l'impiego nel facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, Agenzia Piemonte Lavoro si è specializzata nel supportare i soggetti con cui collabora nella ricerca e preselezione di professionalità alte, oltre che basse e medie;

Considerato che

le Parti intendono collaborare in partenariato, nell'ambito delle proprie finalità e competenze istituzionali, per la realizzazione e lo sviluppo delle proprie attività, previa valutazione e condivisione dei singoli progetti.

Convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 – Valore delle premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2 – Oggetto dell'intesa e impegni delle Parti. Ambiti dell'azione condivisa

1. Agenzia Piemonte Lavoro e l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino si impegnano a collaborare istituzionalmente e senza oneri per l'Ordine e i suoi iscritti, per sviluppare progetti, iniziative e attività su tematiche di comune interesse, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - la definizione di processi di ricerca e selezione di figure professionali a supporto dei fabbisogni afferenti all'Ordine stesso e ai suoi iscritti del territorio;
 - la messa a disposizione dei professionisti del servizio di incontro domanda e offerta di lavoro, da parte sia dei Centri per l'impiego della Città Metropolitana di Torino (di seguito, anche CMTO), sia del servizio specialistico Alte Professionalità e Grandi Reclutamenti;
 - la condivisione di materiale informativo multimediale e l'attivazione di link dedicati all'interno dei rispettivi canali di comunicazione;
 - il reciproco coinvolgimento su progetti nazionali e internazionali finalizzati a favorire l'inserimento o il reinserimento sul mercato del lavoro;
 - screening e condivisione di possibili linee di finanziamento e progettazione europea tramite la rete di cooperazione europea dei servizi per l'impiego EURES;
 - la possibilità di partecipare, con reciprocità, ad eventi promossi dalle Parti;

- la definizione di un piano di comunicazione integrata per la diffusione di progetti ed iniziative promossi congiuntamente dalle Parti;
2. **L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino** si impegna a:
- promuovere, nei confronti dei propri iscritti, gli elementi di maggior rilievo della collaborazione sottoscritta;
 - manifestare la disponibilità alla partecipazione ad eventi promossi da Agenzia Piemonte Lavoro/Centri per l'impiego sulle tematiche del lavoro (ad es. la job fair IOLAVORO);
 - mettere a disposizione, ove possibile, l'attività istituzionale e formativa a favore del personale dipendente di Agenzia Piemonte Lavoro e dei Centri per l'impiego;
 - partecipare come esperti a percorsi, progetti o interventi di orientamento organizzati dai Centri per l'impiego (ad esempio orientamento alla professione dell'ingegnere);
 - promuovere i servizi pubblici rivolti ai propri iscritti come supporto nella ricerca e selezione del personale da inserire al proprio interno;
 - coinvolgere i professionisti di Agenzia Piemonte Lavoro in tavoli di confronto professionale o scambio di buone prassi sulle tematiche di comune interesse;
3. **Agenzia Piemonte Lavoro** si impegna a:
- promuovere all'interno della propria sede centrale e presso i Centri per l'impiego della Città Metropolitana di Torino, gli elementi di maggior rilievo della collaborazione sottoscritta;
 - mettere a disposizione degli studi professionali iscritti all'Ordine, nell'ambito della ricerca e selezione di personale, le competenze del servizio Alte Professionalità e Grandi Reclutamenti e dei Centri per l'impiego di CMTO, anche attraverso la Piattaforma IOLAVORO;
 - monitorare, con cadenza semestrale, i dati inerenti al servizio di preselezione e agli esiti ottenuti;
 - curare la progettazione e la realizzazione di moduli informativi su tematiche di competenza di Agenzia Piemonte Lavoro, rivolti al personale interno all'Ordine;
 - coinvolgere l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino ad eventi o job fair organizzati da Agenzia Piemonte Lavoro/Centri per l'impiego;
 - condividere aggiornamenti su misure e progetti nazionali e regionali nell'ambito delle politiche attive del lavoro;
 - collaborare con l'Ordine nella sperimentazione di progetti finalizzati a potenziare le capacità di intercettare opportunità di placement in Italia e all'estero;
 - snellire e velocizzare l'accesso alle informazioni di interesse e alle opportunità di confronto e collaborazione;
 - collaborare nella diffusione delle iniziative dell'Ordine, anche attraverso i canali di comunicazione di Agenzia Piemonte Lavoro e dei Centri per l'impiego, in coerenza con gli obiettivi del presente Protocollo;
 - partecipare, ove possibile, ad eventi organizzati dall'Ordine;
 - fornire all'Ordine e ai suoi iscritti una consulenza informativa sulle opportunità occupazionali inerenti alle alte professionalità, tramite la piattaforma IOLAVORO;
 - coinvolgere l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino in tavoli di confronto professionale o scambio di buone prassi sulle tematiche di comune interesse.

In relazione alle singole iniziative, a specifiche aree tematiche, a particolari progetti, iniziative e attività, nel rispetto della legislazione vigente e nel quadro del presente Protocollo, le Parti definiranno accordi attuativi specifici.

Art. 3 – Soggetti Referenti

1. Le Parti si impegnano ad individuare, ciascuna per la propria competenza, un referente per l'attuazione del presente Protocollo. Ciascuna delle Parti potrà sostituire il proprio referente dandone comunicazione scritta all'altra Parte.

Art. 4 – Oneri economici

1. Il presente Protocollo d'intesa non comporta oneri per le Parti, in quanto si riferisce alle rispettive attività istituzionali.
2. Eventuali Accordi esecutivi stipulati per l'attuazione di specifiche attività dettaglieranno gli oneri economici che ne discendono, laddove presenti e in conformità alle normative vigenti.

Art. 5 – Durata modifiche e integrazioni

1. Il presente Protocollo si intende stipulato con validità a far data dal giorno di sottoscrizione congiunta delle Parti o comunque a far data dal giorno di sottoscrizione dell'ultima Parte firmataria e terminerà il **26.07.2024**.
2. Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in attuazione del presente Protocollo d'intesa, le Parti potranno procedere alla stipula di un nuovo Protocollo per proseguire l'attività intrapresa e/o eventualmente rivedere le condizioni del presente accordo, previa espressa volontà in tal senso delle stesse da parte dei rispettivi organi competenti.
3. Sarà diritto di entrambe le Parti recedere dal presente Protocollo mediante preavviso da comunicare attraverso posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima
4. Le Parti concordano che attraverso separati accordi operativi potranno essere definite modalità e condizioni attuative di specifiche attività previste dalla presente intesa. I suddetti accordi operativi potranno prevedere il coinvolgimento di altri soggetti pubblici o privati la cui partecipazione si rendesse utile per una più efficace realizzazione delle attività.
5. Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente Protocollo, per essere valida, dovrà essere redatta in forma scritta e firmata da tutte le Parti.

Art. 6 – Copertura assicurativa e tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

1. Ciascuna Parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, in virtù del presente Protocollo, venga chiamato a frequentare le strutture dell'altra Parte.
2. Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.
3. Le Parti e per esse i soggetti referenti hanno l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi.
4. Le Parti sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.



Art. 7 – Riservatezza

1. Con la sottoscrizione del presente atto le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori per tutta la durata del presente Protocollo e per un periodo di cinque anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:

- a) a non divulgare le informazioni riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi;
- b) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;
- c) a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione del presente Protocollo;
- d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Protocollo, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;
- e) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;
- f) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Protocollo, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

2. Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:

- (a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;
- (b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi;
- (c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
- (d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;
- (e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;
- (f) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal



rapporto di collaborazione;

(g) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi Soggetti Terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento dei dati personali, in particolare il Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) e il Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018.

Art. 9 – Codice etico

1. Le Parti si impegnano a rispettare le norme contenute nei propri codici di comportamento i quali, seppur non allegati al presente Protocollo, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Nell'attuazione del presente Protocollo vengono assicurate pari opportunità e non discriminazione.
3. Per quanto previsto nel presente Protocollo, le Parti fanno espresso riferimento alle norme anticorruzione vigenti.

Art. 10 - Utilizzo dei segni distintivi

1. Ciascuna Parte potrà utilizzare il nome e il marchio dell'altra Parte per i soli scopi e interessi connessi al presente Protocollo, chiedendone preventiva autorizzazione. La collaborazione di cui al presente Protocollo non conferisce alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio o altra designazione delle Parti (incluse abbreviazioni).

Art. 11 - Legge applicabile e controversie

1. Il presente Protocollo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Protocollo, restano ferme le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia, in quanto compatibili.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Protocollo e degli eventuali successivi accordi attuativi.

3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, in via esclusiva per qualunque controversia inerente alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del presente Protocollo e degli eventuali accordi attuativi è competente il Foro di Torino.

Art. 12 - Disposizioni finali e fiscali

1. Il presente Protocollo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 a cura della Parte che richiede la registrazione ed è redatto per scrittura privata non autenticata in un unico formato digitale.
2. Essa è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art.2 della tariffa parte 1a, allegato A del DPR 642/72, assolto dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto

Torino, 31 luglio 2023

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
(ruolo del Rappresentante legale)

Agenzia Piemonte Lavoro
Il Direttore

Giuseppe Andrea Ferro



Federica Deyme



